

N. 02598/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06897/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano - Omc e Omi, in persona del legale rappresentante p.t., e Roberto Carlo Rossi, rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Pennasilico e Sergio Smedile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Smedile, in Roma, Via G. Ferrari n. 12;

contro

Fondazione E.N.P.A.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Squillaci e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Piazza, in Roma, Via Luigi Robecchi Bricchetti n. 10;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Sindacato dei Medici Italiani - S.M.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gino Bazzani, in Roma, Via Monte Acero n. 2/A;

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Santoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Villa, in Roma, Via Donatello n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto interministeriale dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, di approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione E.N.P.A.M. di cui al testo rogato dal notaio Giovanni Floridi il 29 novembre 2014;

dell'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. dell'8 maggio 2015, con il quale ha indetto le elezioni per l'Assemblea nazionale, fissandole per il giorno 7 giugno 2015;

dell'allegato a) allo stesso atto dell'8 maggio 2015, intitolato "Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti degli organi della Fondazione E.N.P.A.M.";

dell'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. del 25 maggio 2015 con il quale ha indetto le elezioni relative ad 11 membri dell'Assemblea nazionale in rappresentanza dei Presidenti delle

Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, fissandole per il giorno 12 giugno 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione E.N.P.A.M. e dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso, quanto all'eccezione di tardività del deposito della memoria difensiva di cui da ultimo da parte dell'ordine ricorrente intervenuto in data 17.6.2015, formulata da parte dell'E.N.P.A.M. in sede di trattazione orale del ricorso, che la approfondita discussione svoltasi tra le parti al riguardo rende nella sostanza priva di interesse concreto la predetta eccezione;

Considerato, tuttavia, che, nella memoria difensiva di cui sopra, non notificata alle parti del giudizio, sono contenute argomentazioni che concretizzano nuovi motivi di censura in relazione ai quali effettivamente parte ricorrente si è riservata di proporre ricorso per motivi aggiunti e che, pertanto, non possono essere oggetto di trattazione in questa sede;

Considerato che la giurisdizione del giudice amministrativo adito è

limitata esclusivamente ai decreti interministeriali di approvazione delle delibere E.N.P.A.M. aventi ad oggetto lo statuto ed il regolamento di attuazione per le elezioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ai sensi del quale *“2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; ...”* e non è, invece, estesa anche ad altri atti successivi ai predetti decreti né alle operazioni elettorali conseguenti di cui trattasi;

Considerato che, quanto al decreto interministeriale di approvazione dello statuto, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare in quanto:

- la circostanza che nel testo del decreto sia stato richiamato il decreto interministeriale 24 novembre 1995 ma non sia stato, altresì, puntualmente riportato il pregresso contenzioso intercorso tra le parti avente ad oggetto il predetto ultimo decreto, non assume alcuna rilevanza dirimente ai fini che interessano;
- sulla base del combinato disposto degli articoli 1, comma 4, - il quale dispone testualmente che *“4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; ...”* - e 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, deve ritenersi che, conformemente a quanto rilevato nella sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 15, la disciplina di cui al comma 4 dell'articolo 1 *“... riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione*

dell'ente in associazione o fondazione. Non tocca quindi successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto può essere nel tempo modificato, come è previsto dallo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 (art. 3, comma 2, lettera a)";

- in relazione alle spese il predetto decreto argomenta puntualmente sia in relazione alle indennità degli organi statutari che ai costi elettorali rinviando alle schede tecniche allegate;

Considerato che il regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. con le deliberazioni n. 12/2015 del 26.2.2015 e n. 30/2015 dell'8.5.2015 e che lo stesso è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, di cui in precedenza, come da nota del Ministero del lavoro di cui al prot. n. 35718 del 24.4.2015, nell'indicata data del 24.4.2015, nel testo trasmesso dall'E.N.P.A.M. con la nota del 13.3.2015 *"a condizione che vengano recepite le osservazioni e i rilievi formulati ... in attesa di ricevere ... il nuovo atto deliberativo, conforme alle esposte indicazioni ministeriali per la necessaria presa d'atto da parte delle amministrazioni vigilanti ..."* sicché il verificarsi dell'indicata condizione determina l'efficacia retroattiva del regolamento sin dal momento dell'atto di adozione delle richieste modiche da parte dell'E.N.P.A.M.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*) respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 novembre 2015, ore di rito.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)